



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 27/02/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2008, n. 79

Poggiorsini (Br) - Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

Con delibera 01 del 12/07/2000 del Commissario ad acta pro-tempore è stato adottato il P.R.G. del Comune di Poggiorsini.

Esperiti gli adempimenti procedurali prescritti dalla Lr. n. 56/1980, con delibera di Giunta Regionale n. 338 del 24/03/2004, previa Relazione-parere in data 18/11/2003 del Comitato Urbanistico Ristretto ex L.r. n. 24/1994 e s.m.i., il predetto P.R.G. è stato approvato con prescrizioni e modifiche e con richiesta di controdeduzioni comunali ex art. 16 della stessa L.r. n. 56/1980; il citato provvedimento regionale è stato notificato al Comune di Poggiorsini con nota del Settore Urbanistico Regionale prot. 4128 del 13/04/2004.

Ciò stante, con delibera n. 09 del 23/03/2007 del Commissario ad acta, nominato con delibera di G.R. n. 57 del 01/02/2006, a seguito dell'incompatibilità dichiarata dai consiglieri comunali giusta delibera di C.C. n. 30 del 29/11/2005, sono state adottate le controdeduzioni in ordine alle prescrizioni regionali di cui alla delibera di G.R. n. 338/2004.

La delibera C.A. n. 09/2007 è stata trasmessa con nota comunale prot. 1042/1483 del 20/04/07.

I relativi elaborati tecnici di controdeduzioni, adottati con la delibera CA. n. 09/2007, sono stati inoltre forniti con nota comunale prot. 2757 del 10/07/07 e sono elencati come di seguito:

01. P.R.G., Progetto - Relazione illustrativa delle controdeduzioni alla delib. G.R. n. 338/2004;
02. P.R.G., Progetto - Regolamento edilizio
03. P.R.G., Progetto - Norme tecniche di attuazione -mod.;
04. P.R.G., Progetto - Tav. 2 mod.. Stato di fatto e previsioni;
05. P.R.G., Progetto - Tav. 3 mod.. Zonizzazione;
06. P.R.G., Progetto - Tav. 4 mod.. Aree per residenze turistiche;
07. P.R.G., Progetto - Tav. 5 mod.. Aree per servizi;
08. P.R.G., Progetto - Tav. 6 mod.. Zone produttive;
09. P.R.G., Progetto - Tav. 7 mod.. Viabilità;
10. P.R.G., Progetto - Tav. 8 mod.. Area urbana: zonizzazione, servizi esistenti e di progetto.

Ciò premesso, si riportano testualmente le determinazioni assunte con la delibera di C.A. n. 09/2007 (al Capo 2.00), sulla scorta -viene puntualizzato nel provvedimento commissariale- del P.R.G. adottato e delle prescrizioni in ordine allo stesso P.R.G. imposte dalla Giunta Regionale con la delibera n. 338/2204, ed alla luce dei contenuti degli elaborati di "controdeduzioni" predisposti dal tecnico incaricato, nonché della Relazione istruttoria del Responsabile U.T.C.:

2.01) Settore Turistico (punto 4.1 della Relazione- parere del Comitato Ristretto

Prescrizioni regionali

"Le zone classificate C2 Zone turistiche, sono stralciate per la parte a nord della strada di progetto in direzione del Canale Capo d'Acqua, mentre vengono conservate quelle aree che sono a ridosso del centro abitato, area di forma trapezoidale contigua alle due zone destinate a Parco Urbano attrezzato - impianti sportivi e alla zona agricola di rispetto E2.

Quanto innanzi in relazione ad un dimensionamento, peraltro eccessivo, e privo di analisi e valutazioni; come richiesto dalla delibera di G. R. n. 6320/89."

Controdeduzioni proposte

Come evidenziato nella "Relazione illustrativa delle controdeduzioni" e nella "Relazione istruttoria U.T.C.", negli elaborati grafici modificati è stata recepita integralmente la sopra riportata prescrizione, con eliminazione delle soppresse zone turistiche, nei termini indicati nel provvedimento regionale.

2.02) Settore Produttivo (punto 4.2 della Relazione-parere del Comitato Ristretto

Prescrizioni regionali

"Sono altresì stralciate per mancanza di dimensionamento del settore produttivo le seguenti aree:

- 1) D4 Alberghiera,
- 2) D7 Campeggi,
- 3) D5 Produttiva agroalimentare
- 4) D3 Commerciale e deposito.

Le stesse potranno in sede di controdeduzioni essere riconfermate, ove adeguatamente sostenute dalle analisi e valutazioni richieste dalla delibera di G. R. a. 6320/89,"

Controdeduzioni proposte

Come evidenziato nella "Relazione illustrativa delle controdeduzioni" e nella "Relazione istruttoria U.T.C.", negli elaborati grafici modificati è stata recepita integralmente la sopra riportata prescrizione, con eliminazione delle soppresse zone produttive, per carenza di dimensionamento.

Viene inoltre precisato che "...Poiché l'Amministrazione sta avviando la procedura del P. U G, non si è ritenuto corretto prefigurare scelte di pianificazione urbanistica relative al comparto produttivo."

Sempre nell'ambito del settore produttivo in argomento, con riferimento specifico alla "Zona D2", nel P.R.G. adottato destinata ad impianti zootecnici (disciplinata dall'art. 17 delle N.T.A.), e nelle tavole modificate riproposta come "Zona ex D2 modificata in D1B" (con campitura a righe rosse oblique), la "Relazione illustrativa delle controdeduzioni" evidenzia quanto segue:

"In relazione alle osservazioni dichiarate accoglibili dalla Regione Puglia, v'era l'osservazione n. 60, che in sede di adozione della delibera di controdeduzioni alle osservazioni da parte del Commissario ad acta era stata così licenziata. 'Si ritiene che possa essere presa in considerazione in una fase distinta dal presente atto'.

Tale deliberato appare del tutto non conferente rispetto alla procedura di esame delle osservazioni,

formata per legge, che non prevede alcuna fase separata, successiva o distinta da quella in corso di espletamento. Diversamente si potrebbe ipotizzare il permanere -ad libitum- di un periodo di indecisione su quanto proposto dal cittadino osservante, che verrebbe privato del suo diritto ad avere una risposta certa in un tempo ragionevole.

Giustamente il C.U.R. e la Regione, in sede di esame delle osservazioni hanno inserito l'osservazione n. 60 nell'elenco delle accoglibili, definitivamente pronunciandosi.

L'osservazione n. 60 trova la sua origine in un contenzioso amministrativo, che aveva già visto pronunciarsi favorevolmente al cittadino il TAR., relativamente alla soppressione della zona zootecnica. Il contenzioso aveva trovato un suo componimento in un accordo circa l'eliminazione di tale area per problemi igienico-sanitari.

L'accoglimento dell'osservazione, con la trasformazione della zona D2 in zona D1B, fermo restando l'indice di densità territoriale, chiude correttamente la procedura in essere."

Nel testo proposto delle N.T.A., all'art. 17, per la "Zona D1B" in questione viene pertanto proposta disciplina normativa analoga alla zona artigianale D1, salvo che per l'indice di fabbricabilità, contenuto in $I_{ft}=0,50$ mc/mq. (il rapporto di copertura resta invece confermato al 20%).

Nel merito specifico, occorre rilevare che in ordine alla zona D2 zootecnica risultano a suo tempo presentate le osservazioni n. 60 (Pepe Raffaele) e n. 85 (Consiglio Comunale), punto 6, esaminate dal Commissario ad acta pro-tempore giusta delibera n.1/2001, con il seguente testuale esito:

- Osservazione n. 60: "Tale osservazione afferisce ad un'area tipizzata LE - zona zootecnica e si chiede la variazione in D1.

Questa osservazione si ritiene che possa essere presa in considerazione in una fase distinta dal presente atto."

- Osservazione n. 85 (punto 6: si chiede l'eliminazione della zona produttiva zootecnica, in quanto in contrasto con le norme sanitarie):

"Richiesta 6" e 7", da considerare in una fase distinta dal presente atto, per le motivazioni espresse nel gruppo innanzi trattato"

Relativamente alla zona D2 in argomento, pertanto, nel citato provvedimento commissariale non si evince l'accoglimento -ed in quali termini- delle richieste di cui alle predette osservazioni, risultando la considerazione delle stesse rinviata ad una distinta fase procedimentale, non meglio indicata.

Nella Relazione-parere del Comitato Ristretto, al punto 1.5, nella schematizzazione delle determinazioni del Commissario ad acta, l'osservazione n. 60 viene riportata come "accoglibile" e l'osservazione n. 85 come "parzialmente accolta"; al punto 5, inoltre, in ordine alle osservazioni è stato complessivamente concordato con le determinazioni del Commissario ad acta pro-tempore (salvo che per le osservazioni n. 40, 75 e 76, afferenti ad altra zona).

La delibera di GR. n. 338/2004, infine, per le osservazioni ha in toto condiviso le determinazioni del Comitato Ristretto.

Stante quanto innanzi, rilevata:

- l'effettiva sussistenza di incertezza circa le determinazioni in ordine all'accoglimento delle osservazioni n. 60 (Pepe Raffaele) e n.85/punto 6 (Consiglio Comunale), relativamente alla zona D2 in questione, necessitante un pronunciamento in via definitiva;

- il segnalato, nelle citate osservazioni, contrasto della destinazione zootecnica con le norme sanitarie (viene fatto riferimento, in particolare, alla distanza minima di 4 chilometri dalle zone urbanizzate,

prescritto per gli allevamenti suinicoli e cunicoli di tipo industriale all'art. 25 delle N.T.A. adottate);
- il segnalato pregresso contenzioso amministrativo, con pronunciamento cautelare del TAR. favorevole al ricorrente (ordinanza n. 163/86 del 27/02/86);

si ritiene possa procedersi nel senso della proposta contenuta negli elaborati tecnici delle controdeduzioni, però specificatamente e limitatamente alla destinazione urbanistica della predetta zona D2, da zona destinata ad impianti zootecnici a zona artigianale "D1B", fermo restando i medesimi indici e parametri fissati all'art. 17 delle N.T.A. adottate, e con la seguente integrazione (da riportarsi in calce a detto articolo):

"L'attuazione degli interventi è subordinata a preventivo strumento urbanistico esecutivo esteso all'intera zona omogenea 'D1B' nell'ambito del quale vanno assicurate le aree per standards ex D.M. n. 1444/1968, pari minimo al 10% della superficie complessiva della zona."

Quanto innanzi, in considerazione infine che trattasi di previsione urbanistica riveniente dal previgente Programma di Fabbricazione ed inoltre che per le ulteriori zone a carattere produttivo -zone C2, D3, D4, D5 e D7- è stato operato lo stralcio dalle previsioni del P.R.G. e la cancellazione delle zone stesse, di fatto sopprimendo nuove possibilità insediative nel settore produttivo.

2.03) Norme Tecniche di Attuazione (punto 4.3 della relazione-parere del Comitato Ristretto

Prescrizioni regionali:

"In detto elaborato si inseriscono d'ufficio le seguenti modifiche:

All'articolo 11 al comma relativo alle Coperture degli edifici, lettera b, l'altezza interna non dovrà essere media ma non superiore a m. 2,40 dal pavimento all'intradosso del solaio di copertura.

All'articolo 12, l'indicazione del rapporto di copertura nelle zone CI, $Q_c=10\%$, è da sostituirsi con $Q_c=40\%$.

Nell'articolato relativo alle Zone agricole E (articoli 24, 25, 26) vanno indicate fra le costruzioni acconsentite ai fini agricoli anche le serre, sia del tipo prefabbricato (tipo a) che di quelle realizzate in opera (tipo b), le stesse possono essere realizzate con copertura stagionale o con copertura permanente.

Per la costruzione delle serre si applicano i seguenti indici e parametri;

S_m = superficie minima di intervento = 4,000 mq.;

H_m = altezza massima = 4,00 m., se a copertura piana; 3,00 m. in gronda e 6,00 m. al colmo se a falda;

Q = rapporto massimo di copertura = 50%;

D_c = distacco da/ confini 5,00 m.;

O_f = distacco tra i fabbricati 10,00 m.,

D_s = distacco dalla strada 20,00 m..

Inoltre si precisa che i muri di contenimento e/o di sostegno non debbono superare l'altezza di m. 2, 00.

Per quant'altro non previsto valgono le norme previste dalla legge regionale n. 19 dell'11/09/86."

Controdeduzioni proposte

Rispetto alle N.T.A. adottate con la delibera commissariale n.1/2000, il testo proposto riporta complessivamente le seguenti riformulazioni e/o puntualizzazioni:

1. All'art. 2, al punto "d)", in calce è inserito:

"Le aree per la urbanizzazione primaria e secondaria possono essere di proprietà pubblica e/o privata, in tal caso l'uso pubblico va garantito da apposita convenzione."

Il predetto inserimento deriva dall'adeguamento della disposizione al primo punto della osservazione n. 86, per la quale la delibera commissariale n. 01/2000 si era espressa complessivamente nei seguenti termini: "... proposta dall'U.T.C. al fine del miglioramento interpretativo delle N.T.A. e del R.E., si dovrebbe considerare perché di interesse pubblico", e riportata come "accoglibile" nella schematizzazione al punto 1.5 della Relazione-parere del Comitato Ristretto.

2. All'art. 3, il punto "a)" è riconfermato nella formulazione di cui al testo adottato.

In proposito, la "Relazione illustrativa delle controdeduzioni" evidenzia quanto segue:

"Si è, inoltre, conservata la definizione originaria della superficie coperta –Sc– non conformandosi all'osservazione presentata a suo tempo dall'U.T.C. (osservazione n. 86, di cui in precedenza) in quanto essa è più corretta facendo riferimento alle volumetrie fuori terra, che sono le uniche a poter 'coprire' una superficie sottostante.

D'altronde tale definizione è quella più correntemente in uso ed è riportata similmente, per esempio, anche nel Regolamento Edilizio tipo approvato con L.R. n. 548/1999 dalla Regione Piemonte e nelle indicazioni per la formazione dei Regolamenti Edilizi Comunali di cui al D.P.G.R. della Toscana n. 41/2001."

3. All'art. 3, al punto "c)", la "altezza max utile interna del sottotetto" è così riformulata:

"- altezza media utile interna del sottotetto non superiore a m1. 2,50 con altezza max non superiore a ml. 3, 00".

In proposito, si rinvia a quanto successivamente esposto per l'art.11.

4. All'art. 3, al punto "d)", il secondo accapo è così riformulato:

"Le coperture a tetto che determinano volumi sottotetto, non abitabili, purché abbiano una inclinata inferiore al 45% e altezza massima (estradosso copertura a tetto) entro ml 3,00, non vengono conteggiate ai fini del rispetto dell'indice di fabbricazione."

In proposito, si rinvia a quanto successivamente esposto per l'art.11.

5. All'art. 4, i commi "B)" e "C)" sono soppressi, in quanto riferiti a zone stralciate a seguito delle prescrizioni regionali.

6. All'art. 6, gli accapi relativi alle "aree commerciali", alle "aree alberghiere, attrezzature sanitarie e simili" ed agli "insediamenti direzionali" sono soppressi, in quanto riferiti a zone stralciate a seguito delle prescrizioni regionali.

7. All'art. 7, al secondo accapo, in prosecuzione è inserito:

"... e l'art. 9 del Nuovo Codice della Strada."

Il predetto inserimento deriva dall'adeguamento della disposizione al quinto punto della osservazione n. 86 dell'U.T.C., di cui in precedenza.

8. All'art. 11, al comma "Coperture degli edifici", l'accapo "b) a terrazzo" è riconfermato nella formulazione di cui al testo adottato.

In proposito, la "Relazione illustrativa delle controdeduzioni" evidenzia quanto segue:

"La ratio della norma, come predisposta dai progettisti del P.R.G, era quella di consentire che, nelle situazioni di nuova edificazione (soprattutto di completamento o di sopraelevazione) le nuove realizzazioni si conformassero a ciò che negli anni precedenti era stato realizzato (in difformità dal vigente P.d.F., ma sanato con condono edilizio).

Certo, l'altezza media (rectus: massima; v. art. 3, punti "c" e "d" del testo adottato) prevista dall'originaria norma (mt 3,50) era eccessiva.

Tale norma era stata già in parte modificata, in base all'osservazione presentata dall'U.T.C., che portava l'altezza media a mt.2, 50, non pronunziandosi, però sull'altezza massima, così potendosi verificare casi abnormi, con altezze di colmo eccessive.

Portando l'altezza max a mt.2,50 (rectus: mt. 2,40; v. punto 4.3 della Relazione-parere del Comitato Ristretto), come previsto dal parere del CUR., di fatto si impedisce di realizzare il completamento della zona B e di garantire una uniformità rispetto a quanto già edificato.

L'art. 11 come modificato in sede di controdeduzioni, raccoglie l'indicazione ragionevole, fornita dal C.U.R. di contenere le altezze max dei sottotetti, fissando tale altezza in mt. 3, 00, imponendo un'altezza media max di mt. 2,70. Resta fermo che i vani di sottotetto non potranno essere a destinazione abitativa."

Nei termini suddetti, pertanto, si è ritenuto di controdedurre alla correlata prescrizione regionale.

9. All'art. 12, il rapporto di copertura "Qc" è rettificato pari al 40%, in adeguamento alla correlata prescrizione regionale.

10. Per quanto attiene all'art.17, disciplinante la zona "D1B" (già zona "D2"), vale quanto già esposto e determinato al punto 2.02 del presente provvedimento e pertanto il presente articolo viene emendato come segue:

"Art. 17- ex zona D2 modificata in zona D1B artigianale

(omissis: valgono gli indici e parametri di cui all'art. 17 delle N.T.A. adottate)

L'attuazione degli interventi è subordinata a preventivo strumento urbanistico esecutivo esteso all'intera zona omogenea 'D1B', nell'ambito del quale vanno assicurate le aree per standards ex D.M. n. 1444/1968, pari minimo al 10% della superficie complessiva della zona."

11. Gli articoli 18 (zona D3), 19 (zona D4), 20 (zona D5) e 22 (zona D7) sono soppressi, in quanto riferiti a zone stralciate a seguito delle prescrizioni regionali.

12. All'art. 24 (nel nuovo testo: art. 20), disciplinante le zone agricole "E", è inserita la normativa relativa alle serre, in adeguamento alla correlata prescrizione regionale.

13. All'art. 27 (nel nuovo testo: art. 23), disciplinante la zona agricola speciale "E3", l'altezza massima della recinzione dei lotti è ridotta a mt. 2,00.

2.04) Regolamento Edilizio (punto 4.4 della relazione-parere del Comitato Ristretto)

Prescrizioni regionali:

"Detto elaborato va adeguato ed integrato alle vigenti norme statali e regionali,"

Controdeduzioni proposte

Come evidenziato nella "Relazione illustrativa delle controdeduzioni" e nella "Relazione istruttoria U.T.C.", il Regolamento Edilizio è stato integralmente rielaborato.

In particolare, nel testo proposto, all'art. 23 il primo comma, disciplinante gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, viene come di seguito emendato:

"1. I lavori o le opere che modifichino lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/04 n. 42 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U T T./P., non possono essere oggetto di permesso di costruire oppure di autorizzazione edilizia oppure di denuncia inizio attività, senza il preliminare rilascio della autorizzazione paesaggistica, ai sensi e nei modi di cui all'art. 5.01 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U T.T./P,

ed all'art. 23 della L. r. n. 20/2001."

2.05) Osservazioni (punto 5 della relazione- parere del Comitato Ristretto

Determinazioni regionali:

A seguito della pubblicazione degli atti del P.R.G., sono state presentate al Comune di Poggiorsini, nei termini fissati dalla L. r. n. 56/1980, n. 85 osservazioni e una fuori termine.

Nello specifico, si concorda con le determinazioni del C.A. per le osservazioni accoglibili e per quelle non accoglibili, ad eccezione di quanto qui di seguito specificato.

Le osservazioni n. 40, 75, 76, relative a parte di un'area destinata a zona Fb4- Verde e attrezzature per cultura e spettacolo, di cui si chiede il cambio di destinazione di zona B, non possono accogliersi perché comporterebbe il contrasto della coerenza e della compatibilità dei criteri del Piano."

Controdeduzioni proposte:

Si premette che con delibera n. 1/2001 del Commissario ad acta pro-tempore sono state accolte le seguenti osservazioni:

- Gruppo 1, costituito da 37 osservazioni, per la riclassificazione della zona a "campeggio" in zona agricola "E1", -
- Gruppo 6 (osservazioni n. 40, n. 75 e n. 76), per la riclassificazione di aree da zona "Fb4" a zona "B", successivamente respinte in sede di esame regionale, giusta delibera di G.R. n. 338/2004;
- Gruppo 9 (osservazioni n. 2 e n. 18), in particolare esaminate nei termini testuali di seguito riportati: "propongono di considerare il riconoscimento della titolarità di aree e la compatibilità con la zonizzazione, accoglibili, ma da prendere in considerazione in una fase distinta dal presente atto";
- Gruppo 10 (osservazioni n. 41 e n. 53), in particolare esaminate nei termini testuali di seguito riportati: "propongono il riconoscimento della situazione dei luoghi in leggero contrasto per allineamento alla cartografia adottata. Si ritengono accoglibili, nei limiti e nei termini prospettati dallo strumento urbanistico e dello stato dei luoghi, e comunque sottoposte sempre alla disciplina della zona B";
- Gruppo 14 (osservazione multipla n. 85, del Consiglio Comunale):
 - richiesta n. 1: riclassificazione della zona a "campeggio" in zona "E1";
 - richiesta n. 3: riduzione della zona "C2";
 - richiesta n. 4: riclassificazione della zona "G4" (vincolo militare) in zona "E1";
 - richiesta n. 5: riclassificazione di aree da zona "E1" a zona "D4" (la zona "D4" alberghiera è stata successivamente in toto stralciata con la delibera di GR. n. 338/2004);
 - richiesta n. 9: inserimento della disciplina delle "serre" nelle zone agricole;
 - richiesta n.13:specificazioni in ordine ai "volumi tecnici";
- Gruppo 15 (osservazione multipla n. 86, del Dirigente U.T.C.), afferente alle seguenti disposizioni delle N.T.A.:
 - 1) pag. 3, art. 2 - opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - 2) pag. 4 - superficie coperta;
 - 3) pag. 5 - altezza max utile del sottotetto;
 - 4) pag. 6, lett. d - volume;
 - 5) pag. 11, art.7 - attuazione delle infrastrutture;
 - 6) pag. 17, lett. b - copertura a terrazzo;
 - 7) pag. 31, art. 26 - attività di agriturismo;
 - 8) pag. 32, art. 27 bis - serre.

Inoltre, talune osservazioni, di seguito specificate, sono state esaminate dal Commissario ad acta pro-tempore con l'esito riportato:

• Osservazione n. 60:

"Tale osservazione afferisce ad un'area tipizzata D2 - zona zootecnica e si chiede la variazione in D1. Questa osservazione si ritiene che possa esser presa in considerazione in una fase distinta da/presente atto."

• Osservazione n. 85

- punto 6: si chiede l'eliminazione della zona produttiva zootecnica, in quanto in contrasto con le norme sanitarie;

- punto 7: si chiede il "restringimento della zona Fb4";

"Richiesta 6^a e 7^a. da considerare in una fase distinta da/presente atto, per le motivazioni espresse nel gruppo innanzi trattato."

- punto 10: si chiede il "cambiamento delle cassette asismiche Fc2";

- punto 11: si chiede il "cambiamento delle case del Genio Militare in verde pubblico";

"Richiesta 10^a e 11^a: cambiamento Casette asismiche Fc2 e del Genio Militare, da considerarsi in una fase distinta dal presente atto."

Ciò premesso, la "Relazione illustrativa delle controdeduzioni" e, segnatamente, la "Relazione istruttoria U.T.C," precisano in proposito quanto segue:

"Sono state riportate tutte le correzioni agli elaborati rivenienti dall'accoglimento delle osservazioni, così come disposto al punto 5 della Delibera di G. R., fatta eccezione per la modifica dell'art. 11 delle N.T.A., per le motivazioni riportate nella Relazione illustrativa a firma dell'Arch. Fatigato. E' stata data compiuta soluzione all'accoglimento dell'osservazione n. 60, come riportato nella suddetta Relazione."

Pertanto, per le predette osservazioni accolte con la delibera commissariale n. 01/2001, con l'esclusione delle osservazioni n. 40, n. 75 e n. 76, l'accoglimento è riconfermato nei termini e nei modi di cui agli elaborati tecnici di controdeduzioni predisposti e ferma restando la prevalenza complessiva di tutto quanto ulteriormente rilevato e puntualizzato nel presente provvedimento, sia in ordine ai contenuti generali del P.R.G. e sia nel merito specifico di talune osservazioni.

Nella medesima delibera n. 09/2007, di controdeduzioni del Commissario ad acta nominato con delibera di G.R. n. 57/2006, al Capo 3.00 sono inoltre riportati i seguenti ulteriori rilievi e specificazioni in ordine ai contenuti del P.R.G.:

3.01) Tav. 8 mod. - Progetto Area urbana

1. Nella "Relazione illustrativa delle controdeduzioni" viene evidenziato quanto segue:

"...In sede di redazione degli elaborati grafici del P, R. G. conformi alle prescrizioni della Regione è emerso che nell'elaborato 8, relativo al Centro Urbano, risultavano non apposti alcuni retini relativi ad edifici di bordo della zona A e a confine tra quest'ultima e la zona B, Tali retini erano presenti negli elaborati a scala maggiore. Si è pertanto proceduto alla correzione di tali errori."

Gli edifici interessati sono campiti in colore rosso nella presente "Tav. 8 mod." ed indicati in legenda come "Edifici del nucleo antico non campiti per errore nell'elaborato 8 adottato".

Si tratta in sostanza di due 2 edifici, peraltro già riportati in sagoma nella tavola 8 originaria del P.R.G. adottato.

2. Ancora nel presente elaborato, rispetto alla originaria tavola 8 del P.R.G. adottato è stata omessa l'indicazione del "Vincolo architettonico di facciata - G6" relativamente ai seguenti immobili:

a. Isolato delimitato dalle Vie Vittorio Veneto, Milano, Dante Alighieri e Via Risorgimento, limitatamente alla facciata su Via Risorgimento: viene fatto riferimento, nella legenda, all'accoglimento della osservazione n. 69.

Precisamente, occorre rilevare che l'osservazione n. 69 a nome di Brucoli Lucia, richiedente la rimozione del vincolo di facciata per la parte dell'immobile di proprietà prospettante sulla Via Risorgimento (in quanto, viene segnalato, realizzato in epoca successiva e di non particolare pregio architettonico o valore storico), risulta accolta con la delibera commissariale n.1/2001, ancorchè impropriamente inserita nel "gruppo 1", afferente a diversa fattispecie (eliminazione della zona "campeggio").

b. Isolato delimitato dalle Vie Vittorio Veneto, Torlonia, Orsini e traversa non denominata, relativamente a tre lati: stante la assenza, negli atti prodotti, di qualsivoglia giustificazione e/o riferimento, per il predetto isolato devono riconfermarsi le prescrizioni di vincolo di facciata G6, come da Tav. 8 originaria del P.R.G, adottato.

3.02) Vincoli presenti sul territorio comunale

In relazione inoltre ai vincoli di tutela di legge presenti nell'ambito del territorio comunale, per quanto noto, si ritiene necessario rilevare e puntualizzare quanto di seguito riportato:

1. L'Ufficio del Genio Civile di Bari, con nota prot. 7854 del 10/07/98 ha espresso parere ex art. 13 della L. 64/1974, ora art.89 del D.P.R. n. 380/2001 (per il vincolo di zona sismica), nei seguenti termini:

"... parere favorevole in ordine alla compatibilità delle previsioni del piano in oggetto indicato, con le condizioni geomorfologiche del territorio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel punto 9 pag. 43/44 della relazione geologica, allegata al piano, redatta dal Dott. Antonio Bruno."

Si riportano, in particolare, le conclusioni del citato Studio Geologico (punto 9 della Relazione):

Il territorio comunale di Poggiorsini presenta aspetti geologici e geomorfologiche molto vari in ragione del vasto assortimento dei litotipi affioranti.

Le diverse unità litologiche delle Successioni Murgiane e Bradaniche, caratterizzate ora da solide sequenze lapidee ora da predominanti sedimenti sciolti a granulometria medio-fine, hanno risposto in modo completamente differente ai recenti sollevamenti quaternari.

I solchi torrentizi, a fianchi fortemente scoscesi, noti col nome di gravine, incidono profondamente i pianori carsici murgiani della parte Nord-Orientale di territorio.

Con aspetti diversi e più vari si presenta l'area a dominio argilloso, con subordinate presenze sabbioso-conglomeratiche, poste generalmente in posizione sommitale dei rilievi.

In una valutazione generale concernente i condizionamenti geologici alle destinazioni d'uso del territorio, si può affermare che l'estesa area comunale studiata presenta ampie porzioni stabili, con vantaggiose possibilità di uso, presenti a settentrione ed a Nord-Ovest del centro abitato.

Nelle parti franose meridionali, occidentali e sud-occidentali, le future scelte potranno invece essere orientate solo alla difesa delle strutture ed infrastrutture esistenti attraverso due azioni principali:

1. il divieto di nuove costruzioni;

2. l'analisi puntuale delle fenomenologie in atto, con studi tendenti alla individuazione ed alla rimozione delle cause di attivazione e di evoluzioni peggiorative delle varie forme di dissesto del suolo presenti.

In particolare l'equilibrio dei corpi di frana rilevata è esposto a variazioni peggiorative non solo per cause naturali; ma anche per sopravvenute modifiche antropiche quali inappropriati tagli delle pendici; sovraccarichi e perdite dai sistemi idrico-fognanti.

In tale quadro ogni azione di sviluppo e recupero non può prescindere da una attenta e diligente rilevazione di dettaglio delle condizioni geologiche e geotecniche, debitamente inquadrata nei contesti evolutivi generali dei versanti"

2. La Soprintendenza Archeologica di Taranto, con nota prot. 14221 del 30/06/03 ha espresso parere nei seguenti termini:

“... in generale parere favorevole, tenuto conto che lo stesso ha fissato i suoi obiettivi avendo come quadri di riferimento i piani citati alle pagg. 9-11 della Relazione, che fa parte integrante del P.R.G..

Si fa presente, però che le località Fontana Adogna masseria di Cristo; 'Masseria Filieri; 'Grottellini' sono aree interessate da evidenze archeologiche individuate da rinvenimenti di superficie di notevole estensione, anche se non ancora sottoposte ad indagini di scavo.

Pertanto per tutti i lavori e le progettazioni che riguarderanno la zona D6, dove sono previsti impianti di acque minerali (tav. 3 di progetto e art. 21 delle Norme tecniche di attuazione), la zona Fb1, dove sono previste attività religiose (art. 28 delle citate Norme), e la zona dei 'Grottellini occorrerà il preventivo parere di questa Soprintendenza."

3. La A.U.S.L. BA/3, Dipartimento di prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Altamura, con nota prot. 2028 del 21/05/03 ha espresso parere nei seguenti termini:

“... parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario al progetto di P.R.C. alle seguenti condizioni e prescrizioni.-

1) che la zona limitrofa al cordolo perimetrale/e esterno degli esistenti punti di captazione' dell'acquedotto comunale e della sorgente di imbottigliamento di acque minerali (Orsinella) sia sottoposta a vincolo di inedificabilità per un raggio di metri 200 (duecento);

2) il suindicato vincolo dovrà aumentarsi a metri 500 (cinquecento) per l'area di insediamento di tipo artigianale-industriale;

3) obbligo di allaccio diretto di tutti gli insediamenti a realizzarsi, ed in tutte le aree di urbanizzazione, a rete idrico-fognante pubblica, con destino finale dei liquami al depuratore comunale.

Con riferimento all'allegato Regolamento Edilizio Comunale si esprime parere sfavorevole igienico-sanitario al contenuto come disciplinato perché, in molte parti, superato e non aderente alle vigenti normative regionali e nazionale, comunque in contrasto."

4. La Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Bari, interpellata con nota prot. 1174 del 23/04/03 e sollecitata con nota prot. 4686/20/9B dell'11/12/06, a tutt'oggi non ha espresso parere in ordine al P.R.G.,

Restano in ogni caso sottoposti alla specifica cogente disciplina di tutela, ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/04 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", gli immobili soggetti al relativo vincolo di competenza della Soprintendenza stessa.

5. L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Bari, interpellato con nota prot. 1291 del 06/05/03 e sollecitato con nota prot. 4686/19/9B dell'11/12/06, a tutt'oggi non ha espresso parere in ordine al P.R.G..

Anche il Corpo Forestale dello Stato di Bari è stato interpellato, giusta nota prot. 1175 del 23/04/03, alla quale ha dato riscontro con nota prot. 3496 del 29/04/03 del Coordinamento Provinciale, comunicando che "il rilascio del richiesto parere in materia di P.R.C. non rientra nelle competenze dello scrivente Coordinamento."

L'Ufficio Usi Civici dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, interpellato con nota prot. 3305 del 20/11/03, con propria nota prot. 544 del 22/05/01 ha comunicato che il territorio comunale non è gravato da Usi Civici.

Restano in ogni caso sottoposti alla specifica cogente disciplina di tutela, ai sensi del Regio Decreto 30/12/23 n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", le aree (non coinvolgenti ambiti insediativi del P.R.G.) soggette al relativo vincolo idrogeologico e boschivo di competenza degli uffici del citato Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste.

6. L'Assessorato Regionale Ecologia, interpellato con nota prot. 735 del 26/02/07, con la quale in particolare sono stati rimessi la Relazione di valutazione di incidenza del P.R.G. sui siti S.I.C.-Z.P.S. "IT9120007 - Alta Murgia" e n. 3 tavole, a tutt'oggi non ha espresso parere in ordine al P.R.G..

Resta fatto salvo l'esito della procedura di valutazione d'incidenza di cui innanzi e in ogni caso restano sottoposti alla specifica cogente disciplina di tutela, ai sensi dei D.P.R. 08/09/97 n. 357 e 12/03/03 n.130 e della L.r. 12/04/01 n. 11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" (e successivi regolamenti, direttive ed atti di indirizzo), le aree (non coinvolgenti ambiti insediativi del P.R.G.) interessate dalla presenza dei siti S.I.C.-Z.P.S., giusto vincolo di competenza degli uffici del citato Assessorato Regionale Ecologia.

7. Il territorio comunale è interessato dalla presenza, al margine Nord-Est, di aree (non coinvolgenti ambiti insediativi del P.R.G.) rientranti nell'ambito della perimetrazione del Parco nazionale dell'Alta Murgia istituito con D.P.R. 10/03/04 (zona 1), e che pertanto restano sottoposte alla specifica cogente disciplina di tutela di cui all'Allegato "A" del citato Decreto.

8. Il territorio comunale è infine interessato dalla presenza, ad Ovest e a Sud del centro abitato, di aree classificate a "rischio" nell'ambito del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (P.A.I.) approvato dall'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata (ultimo aggiornamento approvato con Delibera C.I. 20/09/06), e che pertanto restano sottoposte alla specifica cogente disciplina di tutela di cui al citato P.A.I..

3.03) Rapporti con il P.U.T.T./P

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5.03, punto 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P. approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000, il presente P.R.G. è esente da parere paesaggistico, in quanto adottato prima dell'entrata in vigore del P.U.T.T./P. stesso.

Si rimanda, peraltro, alle specifiche previsioni e prescrizioni normative ed agli adempimenti di cui al medesimo PUTT/P., in particolare per quanto attiene alla cogente disciplina degli interventi interessanti aree del territorio comunale ricadenti negli Ambiti Territoriali Estesi (A.T.E.) e negli Ambiti Territoriali Distinti (A.T.D.)."

Nel merito, pertanto, delle controdeduzioni, adeguamenti e specificazioni complessivamente assunte con la delibera di C.A. n. 09/2007, come innanzi riportate, con il presente provvedimento si rileva e si determina conclusivamente quanto segue:

A) Settore Turistico (punto 4.1 della Relazione- parere del Comitato Ristretto

Si prende atto del recepimento ed adeguamento alle prescrizioni regionali, nei termini di cui al punto 2.01 della delibera di C.A. n. 09/2007.

B) Settore Produttivo (punto 4.2 della Relazione- parere del Comitato Ristretto

Si prende atto del recepimento ed adeguamento alle prescrizioni regionali, nei termini e con le specificazioni di cui al punto 2.02 della delibera di C.A. n. 09/2007, afferenti in particolare alla disciplina degli interventi nella ex "Zona D2 -impianti zootecnici", ora "Zona D1B -artigianale", ed alle determinazioni in ordine alle correlate osservazioni n.60 (Pepe Raffaele) e n.85/6 (Consiglio Comunale).

C) Norme Tecniche di Attuazione (punto 4.3 della relazione-parere del Comitato Ristretto

Si prende atto del recepimento ed adeguamento alle prescrizioni regionali, nei termini e con specificazioni di cui al punto 2,03 della delibera di C.A. n. 09/2007, afferenti in particolare: all'art. 2/d

(aree per le urbanizzazioni), art. 3/a (definizione della superficie coperta), art. 3/c (altezza interna sottotetti), art. 3/d (volumi sottotetto), art. 4/B-C (zone stralciate), art. 6 (accapi relativi a zone stralciate), art. 7/2° (richiamo del nuovo codice della strada), art. 11 (commi relativi alle coperture degli edifici), art. 12 (rapporto di copertura nelle zone CI), art. 17 (zona D1B), artt. 18-19-20-22 (zone stralciate), art. 24 (nel nuovo testo: art. 20, relativamente alla disciplina delle serre nelle zone E) e art. 27 (nel nuovo testo: art.23, relativamente all'altezza massima delle recinzioni dei lotti).

D) Regolamento Edilizio (Dunto 4.4 della relazione-parere del Comitato Ristretto

Si prende atto del recepimento ed adeguamento alle prescrizioni regionali e della elaborazione del nuovo testo del Regolamento Edilizio, nei termini e con specificazioni di cui al punto 2.04 della delibera di CA. n. 09/2007, ivi compreso l'emendamento afferente all'art. 23, primo comma (disciplina degli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica).

E) Osservazioni (punto 5 della relazione-parere del Comitato Ristretto

Si prende atto che a "Relazione illustrativa delle controdeduzioni" e, segnatamente, nella "Relazione istruttoria U.T.C." precisano in proposito quanto segue:

“Sono state riportate tutte le correzioni agli elaborati rivenienti dall'accoglimento delle osservazioni, così come disposto al punto 5 della Delibera di C. P., fatta eccezione per la modifica dell'art 11 delle N.T.A., per le motivazioni riportate nella Relazione illustrativa a firma dell'Arch. Fatigato. E' stata data compiuta soluzione all'accoglimento dell'osservazione n. 60, come riportato nella suddetta Relazione.

" Pertanto, come specificato al punto 2.05 della delibera di C.A. n. 09/2007, per le predette osservazioni accolte con la delibera commissariale n. 01/2001, con l'esclusione delle osservazioni n. 40, n. 75 e n. 76, l'accoglimento è riconfermato nei termini e nei modi di cui agli elaborati tecnici di controdeduzioni predisposti e ferma restando la prevalenza complessiva di tutto quanto ulteriormente rilevato e puntualizzato nel presente provvedimento, sia in ordine ai contenuti generali del P.R.G. e sia nel merito specifico di talune osservazioni.

F) Tav. 8 mod. Progetto Area urbana

Si prende atto delle puntualizzazioni e determinazioni, in ordine alla Tav. 8 mod. del P.R.G., assunte con la delibera CA. n. 09/2007, al punto 3.01, per le motivazioni e nei limiti riportati nel medesimo provvedimento.

G) Vincoli presenti sul territorio comunale

Si prende atto delle puntualizzazioni e determinazioni in ordine ai vincoli presenti sul territorio comunale, assunte con la delibera CA. n. 09/2007, al punto 3.02, per le motivazioni riportate nel medesimo provvedimento.

Si prende atto altresì che successivamente alle suddette determinazioni commissariali, per quanto attiene alla valutazione di incidenza del P.R.G. in ordine ai siti S.I.C.-Z.P.S. "IT9120007 - Alta Murgia" (di cui al punto 3.02/6 della delibera CA. n. 09/2007), è pervenuto il parere prot. 9720 del 18/06/07 dell'Assessorato Regionale Ecologia, favorevole con le prescrizioni di seguito riportate, in questa sede in toto condivise:

“- per le opere pubbliche eventuali, ricadenti nel SIC-ZPS "Murgia Alta" e nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, dovrà essere effettuata non solo la valutazione d'incidenza, ma dovrà essere richiesto il parere preventivo anche all'Ente Parco dell'Alta Murgia;

- la dicitura "la realizzazione in altra parte della zona EI delle volumetrie richieste" si deve intendere comunque riferita ad aree esterne al SIC-ZPS "Murgia Alta".

H) Rapporti con il P.U.T.T./P.

Si prende atto delle puntualizzazioni e determinazioni, in ordine ai rapporti del P.R.G. con il P.T.T./P.,

assunte con la delibera C.A. n. 09/2007, al punto 3.03, per le motivazioni riportate nel medesimo provvedimento.

I) Elaborati di controdeduzioni approvati con delibera CA n. 09/2007

Per quanto attiene infine agli elaborati tecnici predisposti nella presente fase delle controdeduzioni comunali ed approvati con la delibera di CA. n. 09 dei 23/03/2007, sul frontespizio negli stessi si inserisce la seguente dicitura:

“Il presente elaborato vale nei limiti del recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 18/11/03 ed alla Delibera di G. R. n. 338 de/ 24/03/2004, nei termini così come riconfermati e/o modificati e/o integrati conclusivamente con il provvedimento di approvazione definitiva del P.R.G.”

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso e precisato, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della Lr. 56/1980, il Piano Regolatore Generale del Comune di Poggiorsini, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 18/11/03 ed alla Delibera di GR. n. 338 del 24/03/2004, nei termini così come riconfermati c/o modificati e/o integrati conclusivamente ai punti A, B, C, D, E, F, G, H, I innanzi riportati.

Per le osservazioni/opposizioni dei cittadini, in particolare, vale quanto conclusivamente riportato al punto E innanzi richiamato.

Il presente provvedimento ap-partiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4comma 4° lett. d) della l.r 7/97.

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n. 28/01

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente d'Ufficio e del Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 -undicesimo comma- della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, il Piano Regolatore Generale del Comune di Poggiorsini, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 18/11/03 ed alla Delibera di GR. n. 338 del 24/03/2004, nei termini così come riconfermati e/o modificati e/o integrati conclusivamente ai punti A,B,C,D,E,F,G,H,I innanzi riportati e che per economia espositiva debbono intendersi integralmente qui trascritti;

- DI CONFERMARE, in ordine in particolare alle osservazioni presentate dai cittadini, le determinazioni assunte con la Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 18/11/03 e con la Delibera di GR. n. 338 del 24/03/2004, nei termini conclusivi riportati al punto E già innanzi richiamato;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Poggiorsini, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Settore Urbanistico Regionale).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola